

IL NODO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AVENTE TITOLO

Supplenze ancora nel guado

DI CARLO FORTE

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo e Ata dovranno recare in ogni caso il termine. Ma tra le cause di risoluzione di tali contratti vi sarà anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. Il chiarimento è contenuto nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale sottoscritta dall'Aran e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil il 9 febbraio scorso. Ed è stato per tentare di prevenire la prassi dei licenziamenti in massa che viene adottata, talvolta, in alcune province all'atto della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto.

I contratti di supplenza che vengono stipulati nelle ore della pubblicazione di nuove graduatorie recano, infatti, il termine «fino a nomina dell'avente diritto». E tale termine deriva da un'apposita previsione contenuta nell'articolo 40, comma 9, della legge n. 449 del 1997. Ma la Corte di cassazione ha stabilito la nullità dei contratti di supplenza stipulati dai dirigenti scolastici che utilizzino le graduatorie di istituto non aggiornate (si veda la sentenza 6851 del 22 marzo 2010 commentata su *ItaliaOggi* del 13 aprile 2010, pagina 10). Pertanto, l'unico termine a prova di contenzioso, da apporre ai contratti a termine stipulati in-

dividuando l'avente titolo tramite lo scorrimento di graduatorie non aggiornate, non può che essere quello del giorno di pubblicazione della nuova graduatoria. Ma ciò non risolve il problema.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la storica sentenza 500/99, hanno stabilito, infatti, che anche gli interessi legittimi sono risarcibili. Nel caso del supplente avente diritto, la lesione dell'interesse avviene nel momento in cui, pur avendo titolo all'assunzione secondo le nuove graduatorie, tale assunzione si verifichi in ritardo per effetto della tardiva pubblicazione della nuova graduatoria. Ciò resta valido sia nel caso in cui il posto dell'avente diritto venga assegnato a un supplente tratto dalla precedente graduatoria, sia nel caso in cui, anche in assenza di nomina, la supplenza venga assegnata all'avente diritto tardivamente rispetto al termine di scadenza della vecchia graduatoria.

In entrambi i casi, peraltro, qualora l'interessato dovesse ottenere la condanna al risarcimento del danno, il decreto legislativo 165/2001 prevede espressamente l'insorgenza della responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al dirigente scolastico oppure in capo al dirigente dell'ufficio scolastico, a seconda che il ritardo sia imputabile all'uno o all'altro.

© Riproduzione riservata

